

Le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

di [Federico Gavioli](#)

Pubblicato il 14 Maggio 2019

Il Codice delle crisi introduce nuove procedure giurisdizionali di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che si rendono necessarie qualora non siano state esperite o non siano state concluse positivamente le soluzioni stragiudiziali; in particolare si analizzano gli aspetti legati alle norme in materia di giurisdizione; alle disposizioni in materia di competenza; alle previsioni sulla cessazione dell'attività del debitore; all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Il Codice delle crisi introduce nuove procedure giurisdizionali di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che si rendono necessarie qualora non siano state esperite o non siano state concluse positivamente le soluzioni stragiudiziali; in particolare si analizzano gli aspetti legati alle norme in materia di giurisdizione; alle disposizioni in materia di competenza; alle previsioni sulla cessazione dell'attività del debitore; all'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza



Il 14 febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il [D.Lgs. 14/2019](#), recante il “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” in attuazione della [L. 155/2017](#); con il presente commento si analizza il Titolo III (articoli da 26 a 55) che riguarda le procedure giurisdizionali di regolazione della crisi e dell’insolvenza, che si rendono necessarie qualora non siano state esperite o non siano state concluse positivamente le soluzioni stragiudiziali.

Vediamo di analizzare la novità in questione contenute nel nuovo codice della crisi e dell’insolvenza dell’impresa dall’analisi della normativa di riferimento nonché dei vari dossier pubblicati dall’Ufficio studi della Camera e del Senato (con particolare riferimento a quello del 26 novembre 2018) che hanno accompagnato il lungo iter di approvazione di una storica riforma per il nostro Paese.

Il citato Titolo III si compone di 4 Capi:

- il Capo I contiene norme in materia di **giurisdizione** (art. 26);
- il Capo II reca disposizioni in materia di **competenza** (artt. da 27 a 32);
- il Capo III ha ad oggetto previsioni sulla cessazione dell'**attività del debitore** (artt. da 33 a 36);

- il Capo IV regola l'accesso alle **procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza** (artt. da 37 a 55).

La giurisdizione

L'**articolo 26**, del Codice della Crisi, rubricato "giurisdizione italiana", nel riprendere la regola già espressa dall'art. 9 della legge fallimentare, secondo cui l'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa è soggetto alla giurisdizione italiana anche se è stata aperta una procedura concorsuale all'estero, la estende a tutte le procedure concorsuali regolate dal codice in esame (mentre oggi è prevista solo per la dichiarazione di fallimento all'estero).

Viene poi previsto che il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del [Regolamento \(UE\) 2015/848](#) del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, deve dichiarare se la procedura è principale, secondar

Abbonati per poter continuare a leggere questo articolo

Progettato e realizzato da professionisti, per i professionisti, ogni piano di abbonamento comprende:

- contenuti autorevoli, puntuali, chiari per aiutarti nel tuo lavoro di tutti i giorni
- videoconferenza, per aggiornarti e ottenere crediti formativi
- una serie di prodotti gratuiti, sconti e offerte riservate agli abbonati
- due newsletter giornaliere

A partire da 15€ al mese

Scegli il tuo abbonamento